



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 171 del 24/12/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 20 dicembre 2013, n. 1395

Repertorio Regionale delle Figure Professionali -"Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e Regione Toscana per la collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze" D.G.R. n. 1604 del 12 luglio 2011, pubblicata nel BURP n. 121 del 02.08.2011. Asse V PO FSE "Transnazionalità Interregionalità" - Approvazione in via sperimentale degli standard formativi generali.

Il giorno 20 dicembre 2013 in Bari, presso il Servizio Formazione Professionale

La Dirigente del Servizio

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali";

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Ritenuto di dover provvedere in merito, con l'adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all'art. 5, comma 1, della richiamata L.R. n. 7/1997;

VISTA la relazione di seguito riportata

Atteso che l'Asse V "Transnazionalità ed Interregionalità" del Programma Operativo FSE 2007-2013 ha tra i propri obiettivi specifici ed operativi anche quello di sostenere lo scambio e la diffusione di buone pratiche attraverso reti di partenariato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1604 del 12 luglio 2011, pubblicata nel BURP n. 121 del 02.08.2011, è stato adottato lo schema di "Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e Regione Toscana per la collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze" nel quale, tra l'altro, è sancito l'interesse delle due regioni a

collaborare attraverso lo scambio di esperienze e di materiali per la definizione dei rispettivi sistemi per il governo regionale delle politiche di lifelong learning, al fine di garantire l'effettiva mobilità dei cittadini.

Il progetto di sperimentazione del Sistema Regionale di Competenze, si è confrontato e adeguato alle innovazioni intervenute in materia a livello europeo e, soprattutto, nazionale che impongono adempimenti specifici da adottarsi da parte delle Regioni entro tempi stabiliti.

Pertanto, dall'avvio effettivo del progetto, avvenuto nel gennaio 2012, sino ad oggi sono stati realizzati gli interventi sperimentali previsti e, con l'approvazione di alcuni importanti atti, sono stati raggiunti risultati determinanti nella direzione della creazione di un Sistema Regionale di Competenze, come ad esempio la D.G.R. n. 2273 del 13 novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale" e la D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013 "Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali".

Il percorso, che vede impegnata la governance regionale, di definizione dell'architettura regionale prevede le seguenti infrastrutture:

- standard professionali, intesi come caratteristiche minime che descrivono i contenuti di professionalità delle principali figure professionali rappresentative dei settori economici del territorio pugliese, descritte in termini di Aree di Attività (Ada) e relative Unità di Competenza comprendenti conoscenze/capacità, come descritte nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali;
- standard di percorso formativo, intesi come caratteristiche minime dei percorsi formativi di tipo formale, finalizzati all'acquisizione di Unità di Competenze; per ciascuna "filiera formativa" vengono individuati specifici standard formativi;
- standard relativi ai processi di riconoscimento e certificazione delle competenze, intesi come caratteristiche minime di riferimento per l'attivazione dei processi di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze comunque acquisite in linea con le procedure per il rilascio del Libretto Formativo del Cittadino, affinché le competenze possano essere capitalizzate e "spese" dalla persona.

Rispetto al primo punto, è particolarmente rilevante la definizione del Repertorio Regionale di Figure Professionali (RRFP), che - attraverso il lavoro di adattamento del repertorio toscano - è avvenuta con A.D. n. 1277 del 02/12/2013, pubblicata nel BURP n. 160 DEL 05/12/2013 e sul portale www.sistema.puglia.it, poiché costituisce il riferimento per l'identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze e per la programmazione e realizzazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale e di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Premesso che:

- la D.G.R. n. 327/2013 stabilisce che il RRFP, con i relativi contenuti descrittivi, costituisce il riferimento per le qualificazioni professionali rilasciate nel territorio regionale e per la validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite;
- le competenze possono essere acquisite in ambito "formale", "non formale" e "informale", come definiti all'art. 2 del DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";
- nelle more della definizione delle procedure di validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambiti di apprendimento non formali e informali, le qualificazioni professionali riconducibili al RRFP possono essere acquisite attraverso percorsi di tipo formale;
- il medesimo decreto, all'art. 8, definisce tra gli standard minimi del "Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali" la "referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF";

Posto che:

- è necessario assicurare l'omogeneità tra le attività formative erogate dai diversi organismi su tutto il territorio regionale, garantendo altresì il rispetto delle esigenze di autonomia degli attori locali, sia in termini di programmazione dell'offerta formativa, sia in termini di progettazione formativa, attraverso la definizione di standard per il processo di erogazione dei percorsi (standard formativi);
- il rispetto di tali standard, costituisce un prerequisito per il finanziamento o il riconoscimento e l'autorizzazione dell'attività formativa;
- in occasione di un incontro tecnico interistituzionale tra Regione Puglia- Servizio F.P. e amministrazioni Provinciali (Organismi Intermedi del PO FSE 2007-2013), tenutosi il 10 dicembre 2013, è stata condivisa una proposta di standard formativi sperimentali per l'erogazione dei percorsi;
- in attuazione della D.G.R. n. 2273/2012, nel corso della riunione del 13 dicembre 2013, il Comitato Tecnico regionale, ha approvato la suddetta proposta evidenziandone, il carattere sperimentale;

con il presente provvedimento si procede:

- ad approvare l'allegato 1 "Standard formativi sperimentali per l'erogazione dei percorsi formativi";
- a stabilire che il rispetto di tali standard, costituisce un prerequisito per il finanziamento o il riconoscimento e l'autorizzazione dell'attività formativa;
- a dare atto che l'applicazione degli standard formativi, ha carattere sperimentale per una durata fissata in un anno (12 mesi) dalla data di approvazione degli stessi e che alla luce dei dati di monitoraggio e dei riscontri provenienti dai diversi soggetti del territorio (Province, Agenzie Formative accreditate, etc.), a partire dal sesto mese di attuazione verrà avviata una fase di analisi e revisione degli stessi;
- a rinviare, a provvedimenti specifici la definizione degli standard formativi della figura di "tecnico delle attività di valutazione dei progetti e degli apprendimenti in contesti formali, di valutazione e certificazione delle competenze e di valutazione dei risultati", da delineare di concerto con gli altri Servizi regionali competenti, tanto in virtù dell'impatto di tale figura sul sistema della formazione-lavoro;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01

Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.

DETERMINA

Per quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare l'allegato 1 "Standard formativi sperimentali per l'erogazione dei percorsi formativi", parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che il rispetto di tali standard, costituisce un prerequisito per il finanziamento o il riconoscimento e l'autorizzazione dell'attività formativa;
- di dare atto che l'applicazione degli standard formativi, ha carattere sperimentale per una durata fissata in un anno (12 mesi) dalla data di approvazione degli stessi e che alla luce dei dati di monitoraggio e dei riscontri provenienti dai diversi soggetti del territorio (Province, Agenzie Formative accreditate, etc.), a partire dal sesto mese di attuazione verrà avviata una fase di analisi e revisione degli stessi;
- di rinviare, a provvedimenti specifici la definizione degli standard formativi della figura di "tecnico delle

attività di valutazione dei progetti e degli apprendimenti in contesti formali, di valutazione e certificazione delle competenze e di valutazione dei risultati”, da delineare di concerto con gli altri Servizi regionali competenti, tanto in virtù dell’impatto di tale figura sul sistema della formazione-lavoro;

- di disporre la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, con i relativi allegati, ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.

Il presente provvedimento, composto da n. 5 pagine più l’Allegato 1 (composto da n. 8 pagine), per complessive n. 13 pagine, è adottato in originale e:

- sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it, nel sito www.fse.puglia.it e nel portale www.sistema.puglia.it;

- è immediatamente esecutivo;

- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;

- sarà trasmesso ai competenti Uffici del Servizio per gli adempimenti di competenza;

- sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Formazione Professionale;

La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Anna Lobosco